

Approvato con delib. C.C. n. 76 del 26/06/1969
Modificato con delib. C.C. n. 36 del 26/04/1974
Modificato con delib. C.C. n. 338 del 23/08/1974
Modificato con delib. C.C. n. 225 del 02/11/1976
Modificato con delib. C.C. n. 320 del 19/11/1982
Modificato con delib. C.C. n.77 del 31/10/2025

COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, il presente Regolamento stabilisce le misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale. Sono oggetto di tutela la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei bambini, degli anziani, dei disabili e dei soggetti

comunque svantaggiati. Il Regolamento di Polizia Urbana è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime possano derivare danni o pregiudizi o limitazioni dei diritti altrui.

2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui sopra, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana;
- b) pubblica incolumità;
- c) convivenza civile, pubblico decoro, vivibilità ed igiene;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- e) verde pubblico;

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Andora.

4. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le norme contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 – VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti o associazioni preposti alla vigilanza.

2. Al servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o suo delegato (Assessore Polizia Locale). Gli addetti del Corpo di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora nonché compiere rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, esaminare le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale, quando ciò sia necessario o utile per accertare violazioni delle disposizioni del Regolamento e delle altre leggi vigenti e per individuarne i responsabili.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria così come individuati dall'art. 57 C.p.p.

Art. 3 – (abrogato)

Art. 4 – (abrogato)

Art. 5 – (abrogato)

Art. 6 – (abrogato)

Art. 7 – (abrogato)

CAPITOLO II

STEMMA CIVICO

Art. 8 – USO DELLO STEMMA CIVICO

1. E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione delle associazioni che svolgono un ruolo di cittadinanza attiva sul territorio ai sensi della L.R. 7-4-2015 n. 13.

CAPITOLO III

OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Art. 9 – CONSERVAZIONE E DECORO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione, al fine di garantire la pubblica incolumità. In particolare i proprietari di fondi sovrastanti le strade pubbliche o aperte all'uso pubblico sono tenuti a mantenere i muri di sostegno in modo da evitare crolli sulla strada ed i terreni in modo da evitare la possibilità di smottamenti o caduta di massi o di alberi, se del caso rimuovendo le piante d'alto fusto pericolanti, previa ottenimento dei necessari titoli autorizzativi. I proprietari dei fondi fronteggianti le strade pubbliche o le strade vicinali debbono inoltre recidere i rami delle piante che si protendono sulla strada. In caso di violazione delle prescrizioni del presente comma il personale preposto ai controlli applica, laddove possibile, le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali, rurali, o altre costruzioni in genere che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire ogni forma di

invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

4. Il pavimento, le griglie o telai dei portici e dei marciapiedi di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, dovranno essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la pubblica incolumità da parte dei proprietari che dovranno provvedere prontamente alla riparazione, a loro spese, in caso di guasto o rottura degli stessi, così come tale obbligo vige per gli utenti di chiusini, botole, griglie e telai privati collocati sul suolo pubblico.

5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, i terreni e cortili privati in vista del pubblico debbono essere costantemente tenuti in stato di nettezza e decoro e si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba, ad una accurata pulizia del sottobosco, ad una regolare e costante potatura delle essenze arboree d'alto fusto ed alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e che invadano i sedimi stradali soggetti a pubblico passaggio; i proprietari confinanti con i sedimi stessi hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la legibilità;

7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino ad una altezza non inferiore a mt. 3.

8. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, mediante formale diffida, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere al ripristino entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

9. I tetti ed i terrazzi degli edifici soprastanti le aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, devono essere muniti di grondaie ed essere provvisti dei relativi pluviali, che devono essere sempre mantenuti in buono stato e costantemente puliti allo scopo di prevenire ogni possibile ingorgo; in caso di rottura o altra causa che determini fuoriuscita d'acqua dai pluviali o dalle grondaie il proprietario è obbligato a provvedere prontamente alle riparazioni.

10. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

11. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

12. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del proprietario dell'immobile, qualora non sia stata possibile l'identificazione del trasgressore.

13. I proprietari, gli amministratori di case, edifici e fabbricati o chiunque altro vi abbia titolo devono impedire ai colombi, con mezzi idonei, l'entrata e l'annidamento nelle soffitte delle case, dei

sottotetti, dei cavedi, ecc. procedere alla rimozione degli escrementi e dei nidi costruiti provvedendo, a sgombero effettuato, alla disinfezione del sito. Analoghe misure di respingimento dovranno essere utilizzate anche nei confronti dei gabbiani.

14. Nell'atrio di ogni condominio dovranno essere affissi il nominativo, l'indirizzo, un recapito telefonico o di posta elettronica di pronta reperibilità, dell'Amministratore o, in caso di edifici per cui non esista l'obbligo dell'Amministratore, di un referente condominiale.

Art. 10 – ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo pericolo e danno per i terzi.

Art. 11 – CURA DEGLI EDIFICI

1. E' proibito insudiciare ed in qualsiasi modo deturpare o danneggiare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta o simili nonché gli atri, le scale ed i portoni. E' vietato in ogni caso apporre sui muri esterni, sui marciapiedi, sulle vie e piazze pubbliche o ad esse equiparate, qualunque scritta, segno o figure. L'Amministrazione Comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore ed, ove quest'ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari.

2. I proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici, e delle indicazioni stradali apposte sui loro fabbricati, I proprietari sono tenuti ad eseguire i lavori occorrenti nel termine che sarà loro assegnato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – DEPOSITI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento di qualsiasi oggetto che, a giudizio dall'Amministrazione Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro cittadino.

Art. 13 – CHIUSURA ED ILLUMINAZIONE DEGLI ACCESSI A PROPRIETA' PRIVATA

1. In conformità all'art. 61 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le ore 22, salvo diverso orario da stabilirsi con ordinanza del Sindaco, tutti gli accessi alle case ed ai recinti privati e condominiali dovranno essere chiusi, salvo ci sia un custode o un portiere.

2. Dopo il tramonto del sole si dovrà provvedere a tenere illuminati l'ingresso, le scale e i recinti eventualmente aperti degli stabili plurifamiliari.

Art. 14 – (abrogato)

CAPITOLO IV

NETTEZZA, DECORO, CONSERVAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO E LUOGHI PUBBLICI

Art. 15 – SUOLO E LUOGHI PUBBLICI

1. Ogni qualvolta nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la pulizia urbane sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di proprietà private soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastrali, nonché tutte le aree di proprietà privata comunque non cintate accessibili dal pubblico.

Art. 16 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ogni occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico deve essere concessa ed autorizzata per iscritto dall'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione del relativo canone”. Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo pubblico.

Art. 17 – RIFIUTI E DISCARICHE

1. Per quanto attiene la disciplina sui rifiuti ed il relativo impianto sanzonatorio, si richiama espressamente il vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi”, nonché dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambientale) e dalle altre norme legislative in materia.

Art. 18 – (*abrogato*)

Art. 19 – PULIZIA E DECORO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E’ fatto obbligo ai frontisti o, se del caso, ai concessionari di suolo pubblico, di mantenere in modo decoroso, pulito e sgombro da qualsiasi materiale che ne deturpi l’ordine e la decenza, i luoghi di pubblico passaggio pedonale antistanti la proprietà o la concessione nonché in luoghi di proprietà in vista al pubblico.

Art. 20 – (abrogato)

Art. 21 – (abrogato)

Art. 22 – RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLICI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

a) danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;

b) guastare o comunque imbrattare i giardini, monumenti, i muri esterni dei fabbricati, i marciapiedi, i lastrici delle vie e piazze e porticati, le banchine pubbliche, ecc,

c) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;

d) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;

e) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati;

f) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o privati se visibili dalla pubblica via;

g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio ai passanti;

h) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano, lampioni della pubblica illuminazione, pali della segnaletica, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico. Tali velocipedi possono essere rimossi, anche previo taglio di eventuali catene o lucchetti, e depositati presso i magazzini comunali e potranno essere restituiti a chi ne dimostri in maniera inequivocabile la proprietà previo pagamento delle relative spese di rimozione e dopo aver proceduto all'oblazione delle sanzioni per le violazioni commesse.

i) coprire, spostare, rompere od insudiciare le tabelle portanti le denominazioni delle strade, i numeri delle case, l'indicazione delle fermate od altri consimili avvisi;

l) arrampicarsi sui monumenti, sulle colonne di sostegno dei fanali pubblici e delle condutture elettriche in genere, come pure di salire sulle inferriate e cancellate dei giardini pubblici e privati, nonché di quelle applicate alle finestre dei piani terreni;

m) sedersi e sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie degli ingressi o collocare involti od oggetti di qualunque genere sulle soglie e sui gradini.

Art. 23 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, ed in genere a qualsiasi concessionario, anche temporaneo, di suolo pubblico o di pubblico demanio, ivi inclusi i concessionari di stabilimenti balneari, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare. In ogni caso la relativa pulizia è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 24 – INNAFFIAMENTO DI VASI ORNAMENTALI, SBATTIMENTO DI TAPPETI E SIMILI

1. Nell'innaffiare vasi ornamentali posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

2. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile od in anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate dalle ore 8 alle ore 9 antimeridiane. Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato dalle ore 8 alle ore 10. In ogni caso per le abitazioni che hanno balconi e finestre prospicienti diverse strade o piazze pubbliche, le suddette operazioni dovranno essere effettuate sulla strada o piazza di minore importanza.

3. E' pure vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico. E' vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4. Le operazioni comunque che sono normate dal presente articolo consentite dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od al pubblico,

Art. 25 – PULIZIA DELLE VETRINE

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione fino alle ore 10.

Art. 26 – PORTICI, MARCIAPIEDI, CORTILI E SCALE

1. I portici, i marciapiedi, i cortili, le scale, le loro coperture ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in perfetto stato di conservazione di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e permanenti per dehors e simili, per le quali in ogni caso deve essere mantenuto il perfetto stato di conservazione e manutenzione, le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari, per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, ai quali è vietato inoltre di portare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi i rifiuti provenienti dalla loro bottega, fatte salve le disposizioni relative all'esposizione dei rifiuti differenziati nell'ambito del servizio di igiene urbana.

Art. 27 – SEGNALI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Appositi segnali dovranno essere collocati per indicare il pericolo derivante da occupazione anche legittima di suolo pubblico specialmente nel caso di lavori in corso o quando vi siano impalcati per opere murarie, interruzioni stradali e comunque uno stato anormale del suolo pubblico.

Art. 28 – LAVATURA DELLA BIANCHERIA E PANNI DA ASCIUGARE

1. Lo stendimento della biancheria e dei panni deve effettuarsi soltanto da quelle finestre che prospettano le vie meno importanti o i distacchi.

In ogni caso gli oggetti esposti devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;

b) non devono produrre stillicidio;

c) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

2. E' vietato sciorinare e stendere la biancheria, panni o simili lungo le ringhiere o parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro.

Art. 29 – VIALI – PIAZZE - GIARDINI

1. Nei viali, piazze e giardini, ed in genere nei luoghi anche temporaneamente destinati ad uso o transito pubblico o comunque non recintati è in particolare vietato:

a) collocare sedie, tavolini, baracche, tende od altre cose fisse o mobili, senza speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, o del privato proprietario;

b) passare nei siti erbosi, sedersi o coricarsi nel suolo, sia o non erboso, sdraiarsi o dormire sulle panche, consumare o preparare pasti di qualsiasi genere;

c) effettuare giochi che siano pericolosi o che comunque rechino fastidi ai cittadini ed alle abitazioni, ed in particolare giocare alla palla, alla fionda e alle bocce, fatti salvi gli spazi destinati a tali attività appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale;

d) alterare, anche temporaneamente, la natura dei luoghi e della vegetazione;

e) danneggiare o asportare vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori, elementi di arredo urbano nei giardini pubblici, pregiudicando lo stato di decoro degli stessi;

f) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

g) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

h) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;

i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

2. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti: gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono essere utilizzati da chi abbia superato l'età di anni dodici o diversa età stabilita per i vari tipi di giochi.

3. E' comunque sempre vietato compiere qualsiasi atto che posse arrecare danno alle cose e alla vegetazione del luogo.

Art. 30 – CARICO E SCARICO DI MERCE

1. Chiunque esegua operazioni di carico e scarico deve curare che non resti ingombrato e lordato il suolo pubblico e deve altresì provvedere, in ogni caso, alla immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo pubblico in stato di nettezza. In ogni caso deve essere

immediatamente provveduto in modo che non rimanga traccia del materiale scaricato.

Art. 31 – TRASPORTO DI MATERIALE SCOPERTO ALLA RINFUSA

1. Il trasporto di materiale scoperto alla rinfusa deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione di polvere o caduta di materiale e può essere solo effettuato lungo le strade e nelle ore determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 32 – DEMOLIZIONI

1. Nella demolizione delle fabbriche o di parte di esse chi ne ha ordinato o ne dirige l'esecuzione dovrà di tratto in tratto far bagnare la parte che si demolisce per impedire il sollevamento di polvere.

Art. 33 – DIVIETO DI AFFISSIONI E SCRITTE IN LUOGHI PUBBLICI

1. Le affissioni, salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, non possono realizzarsi fuori dei luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto di effettuare l'affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere di qualunque natura se non per il tramite dell'apposito ufficio comunale e in ottemperanza al vigente "Regolamento comunale imposta di pubblicità e pubbliche affissioni".

Art. 34 – SEGNALI PER LAVORI DI DECORAZIONE

1. E' fatto d'obbligo a chiunque proceda a verniciature, imbiancature, tinteggiature di facciate, infissi, ecc. di apporre opportuni segnali per evitare danni ai passanti.

Art. 35 – GETTO DI OPUSCOLI

1. E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici e comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

2. Su tutto il territorio comunale il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta, vietando l'apposizione sulle vetture, fatte salve le casistiche relative alla propaganda elettorale.

3. Nelle bacheche comunali è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 36 – LAVATURA E RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. E' proibita in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura di automezzi o veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale.

2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli,

autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 37 – (abrogato)

Art. 38 – LAVORI ARTIGIANALI SU SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attivita' o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva abilitazione o, dove occorra, specifica autorizzazione dell'autorita' competente.

2. Dette limitazioni e divieti non si applicano per la vendita effettuata nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune o da Associazioni, Consorzi e simili, eventualmente anche legittimati a seguito di convenzione od all'interno di aree eventualmente esistenti ed appositamente attrezzate ed adibite allo scopo. Per tali casi si rimanda alle disposizioni derivanti da Regolamenti Comunali eventualmente esistenti o nel caso di manifestazioni organizzate da associazioni convenzionate, ai relativi eventuali regolamenti recepiti ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39 – NATURALI OCCORRENZE

1. E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati. Tutti i pubblici esercizi devono avere in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 40 – DECENZA PERSONALE

1. E' vietato mostrarsi in pubblico con attrezzi e con abiti tali da offendere la morale o il decoro od esporsi non decentemente vestiti alle finestre, balconi o all'ingresso delle abitazioni o dei negozi.

2. In tutto il territorio comunale a monte delle passeggiate di ponente e di levante è stabilita la facoltà, per tutti gli esercizi pubblici quali bar, gelaterie, alberghi, ristoranti, pensioni ecc., nonché per tutti gli esercizi commerciali ed i locali di pubblico spettacolo, di vietare l'ingresso nei propri locali degli utenti che si presentano a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi, rifiutando loro, sulla base dei principi di libertà organizzativa e di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, le prestazioni del proprio esercizio e fatta salva l'apposizione di preventiva informazione all'entrata del locale mediante idonea e ben visibile cartellonistica.

Art. 41 – BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI

1. E' consentito in genere prendere bagni di mare e in luoghi e corsi d'acqua pubblici, purché si indossi un costume che non offenda la morale.

2. Per ragioni di igiene pubblica il Sindaco, sentito l'ufficio tecnico comunale e sulla base delle risultanze dei rilievi dell'A.R.P.A.L., potrà vietare con apposita ordinanza di bagnarsi in

determinati luoghi.

Art. 42 – ESERCIZIO DI BAGNI PUBBLICI

1. Per l'esercizio di bagni pubblici dovrà ottenersi l'apposita licenza ed osservarsi le relative norme legislative e regolamentari. In particolare gli stabilimenti balneari anche nelle aree demaniali, dovranno essere tenuti in perfetto stato di decoro e pulizia, per tutto il periodo della concessione governativa. I concessionari dovranno mantenere pulita anche l'area demaniale antistante aperta al pubblico.

Art. 43 – VETRINE E NEGOZI

1. Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitino ripugnanza, paura od offendano il decoro, il senso morale o il sentimento religioso.

Art. 44 – UCCISIONE DI ANIMALI DA MACELLO

1. L'uccisione degli animali bovini, ovini, caprini, equini e suini non può essere fatta fuori dei locali a ciò destinati a norma dei regolamenti di polizia veterinaria.

2. L'uccisione degli animali da cortile deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando comunque ogni inutile sofferenza ed ogni atto che possa dar luogo a sentimenti di ripugnanza.

Art. 45 – BESTIE MACELLATE

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed in genere oggetti che possono offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

Art. 46 – VASCHE, FONTANE, POZZI

1. E' proibito gettare o dare causa che cadano o comunque lasciar cadere nelle fontane, vasche, cisterne, o pozzi, siano pubblici o privati pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' fatta eccezione per i giocattoli nelle apposite vasche per i giochi dei bambini.

2. E' vietato arrecare danno alle vasche, ai pozzi, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e disperdere, o dar causa che si disperda, l'acqua delle fontanelle.

3. E' vietato porre sotto i rubinetti delle fontanelle pubbliche botti od altri recipienti di grossa portata. E' vietato altresì attingere acqua per usi domestici o privati dalle vasche pubbliche.

Art. 47 – ODORI MOLESTI

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2 Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento

atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 47-bis – ACCATTONAGGIO E ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

1. In tutto il territorio comunale è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualsiasi modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

2. E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttando animali da affezione in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

3. E' vietato esercitare l'accattonaggio utilizzando animali (domestici e selvatici) tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, ovvero in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti.

4. E' vietato bivaccare o comunque sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle aree verdi, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto le aree porticate pubbliche o aperte all'uso pubblico; è altresì vietato dormire o sdraiarsi sulle pubbliche panchine.

CAPITOLO V

TRANQUILLITA' E PUBBLICA QUIETE

Art. 48 – CHIUSURA DI PORTE E SARACINESCHE

1. La chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica, particolarmente nelle ore notturne.

2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione e di ingrassaggio, al fine di ridurre al minimo il rumore d'uso.

Art. 49 – SUONATORI AMBULANTI E SIMILI

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'attività di suonatori ambulanti. La presenza dei suddetti suonatori dovrà essere occasionale.

2. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili non è consentito nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Art. 50 – USO DI MEGAFONI E ALTOPARLANTI

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli enti competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, nonché l'uso non autorizzato sulla pubblica via di strumenti musicali dotati o meno di impianti di amplificazione sonora.

2. L'uso di apparecchi e diffusori sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito purché scarsamente percepibile dall'esterno e non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.

3. L'utilizzo di diffusori sonori posti su veicoli per effettuare annunci è sempre vietato ad eccezione del periodo di campagna elettorale per la pubblicizzazione di riunioni, conferenze, comizi, ecc., ed è subordinato all'osservanza delle norme vigenti sulla pubblicità elettorale.

Art. 51 – CARICO E SCARICO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE

1. Dalle ore 22 alle ore 8 e dalle 13 alle 15 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 52 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE E SILENZIATORI

1. Nei pressi dell'abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato e quando vengono trasportati feriti o ammalati.

2. Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

3. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 53 – IMPRESE, ARTI, MESTIERI, INDUSTRIE

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e le imprese di costruzione e stradali, devono usare ogni cautela per evitare molestie agli abitanti vicini. Salvo speciale autorizzazione è vietato eseguire operazioni che siano comunque causa di rumore o di disturbo ai vicini nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. I competenti uffici comunali, sul reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno le opportune azioni delle autorità competenti perché gli esercenti dell'industria e mestieri rumorosi o gli impresari provvedano a ridurre i rumori stessi.

Art. 54 – (abrogato)

Art. 55 – (abrogato)

Art. 56 – RUMORI NELLE PRIVATE ABITAZIONI

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività o feste che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro. In particolare dovrà essere particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7.

2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, gli strumenti elettronici o gli altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume ed adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare disturbo al vicinato e, in ogni caso non devono essere distintamente percepibili dai vicini e dalla pubblica via.

3. Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. E' vietato l'uso di strumenti musicali prima delle ore 8 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e prima delle ore 9, interrompendo l'esecuzione dalle ore 12 alle ore 15, e dopo le ore 22 nei giorni festivi, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

4. I proprietari o detentori di allarmi antifurto delle abitazioni private, negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza, anche rendendo noto al pubblico mediante cartelli posti nelle adiacenze dell'immobile il numero telefonico da avvisare in caso di guasto. Qualora non sia possibile contattare i proprietari o i conduttori dell'edificio, la Polizia Locale potrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica.

5. L'emissione sonora dei dispositivi di allarme - antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D.Lgs. 285/1992, C.d.S., deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima prevista dalla normativa vigente. In caso di persistenza nel disturbo arrecato la Polizia Locale potrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica o provvederà alla rimozione del veicolo.

Art. 57 – RUMORI NOTTURNI

1. Dal le ore 22 alle ore 8 il suono di strumenti musicali o sonori nonché rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti nelle abitazioni vicine o circostanti.

2. E' facoltà del Sindaco concedere permessi speciali oltre le ore sopraindicate in particolari occasioni. Le trasgressioni sono punite a norma dell'art. 659 del c.p..

Art. 58 – SCHIAMAZZI, CLAMORI, ABUSI DI STRUMENTI SONORI

1. In genere sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, gli abusi di sirene, trombe, campane o megafoni, e gli altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali, collegi, caserme e loro pertinenze ecc. l'uso delle sirene, trombe, campane e megafoni è eccezionalmente consentito dalle ore 8 alle 21, con eccezione dalle ore 13 alle 15, solamente quando sia validamente dimostrata l'assoluta impossibilità di usare altri mezzi di avviso collettivo.

2. In ogni caso l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di detti strumenti o che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade o che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

3. Le trasgressioni sono punite a norma dell'art. 659 del c.p..

Art. 59 – GRIDA DI RIVENDITORI

1. Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli o di qualunque oggetto anche nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie nonché nomi propri quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura enunciazione in modo conveniente del titolo del giornale di vendita.

Art. 60 – INGIUSTO DISTURBO O FASTIDIO

1. Sono vietati in genere tutti quegli atti e fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

Art. 61 – USO DELLE CAMPANE DELLE CHIESE

1. L'uso delle campane delle chiese, fatto salvo il diritto di libertà di espressione religiosa e di farne propaganda sancito da art.19 della Costituzione, è limitato allo stretto necessario e comunque, salvo eccezioni per funzioni particolari, ad un massimo di trenta secondi per ogni funzione religiosa. E' di regola interdetto dalle ore 22 alle ore 7 e dalle 13 al le 15.

Art. 62 – RADIOLINE PORTATILI

1. I possessori di radioline portatili in luoghi o esercizi pubblici devono tenerle spente od almeno regolarle in modo da non recare disturbo.

CAPITOLO VI

SICUREZZA E SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 63 – CUSTODIA DEI BAMBINI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico non possono essere lasciati incustoditi da chi ne ha la patria potestà, tutela, direzione o vigilanza, i fanciulli di età inferiore ad anni sei.

Art. 64 – ROULOTTES ED AMBULANTI

1. E' fatto divieto alle roulottes e agli ambulanti di accampare sul suolo pubblico o su quello privato in vista od aperto al pubblico, salva la preventiva autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti.

Art. 65 – RECINZIONI CON FILO SPINATO

1. E' vietato cintare con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico.

Art. 66 – RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

1. I pozzi, le cisterne, le vasche, le fontane devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi, o che siano propagatori di odori o di insetti.

Art. 67 – TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI E PERICOLOSI

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi. Il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 68 – DIVIETO DI INNALZARE O CALARE MOBILI O SIMILI DALL'ALTO

1. E' vietato innalzare o calare dalle finestre e dai terrazzi, ecc. prospicienti suolo pubblico, o aperte al pubblico, casseforti, mobili o altro senza previa autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti.

Art. 69 – (abrogato)

Art. 70 – (abrogato)

Art. 71 – (abrogato)

Art. 72 – STRUMENTI DA TAGLIO. PRECAUZIONI

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo di danni ai passanti.

Art. 73 – ESPOSIZIONI DI MERCI SUL SUOLO PUBBLICO. OGGETTI PERICOLOSI

1. Nessuna specie di merce può essere esposta all'esterno delle botteghe, se non in apposite vetrine, salvo permessi speciali di occupazione del suolo pubblico da rilasciarsi solo quando l'esposizione delle merci non danneggi il decoro e il pubblico transito.

2. E' tuttavia in ogni caso vietato esporre fuori delle vetrine falci, ferri taglienti ed in genere tutti quegli oggetti di qualsivoglia forma e materia che possano recare danno o molestia ai passanti.

CAPITOLO VII

GLI ANIMALI NEI CENTRI URBANI

Art. 74 – ANIMALI DA CORTILE

1. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili da luoghi di pubblico accesso, nei terrazzi, poggioli o cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. In ogni caso è in genere proibito tenerli in quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni od altri inconvenienti, in qualsiasi modo fastidio a terzi.

Art. 75 – CIRCOLAZIONE DEI CANI

1. In materia di detenzione e circolazione dei cani si recepisce quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute in data 06.08.2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

2. Il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la

conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione comunale;

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

3. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

4. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

5. E' vietato lasciare i cani su poggioli e terrazzi, senza la possibilità di rientrare autonomamente nell'appartamento, per più di due ore e comunque dovranno essere garantiti i criteri minimi a tutela degli animali medesimi.

6. E' vietato lasciare animali d'affezione all'interno di autoveicoli in condizioni tali che possano produrre stati di sofferenza all'animale (temperatura esterna elevata, veicolo in sosta in zone poste direttamente sotto il sole, periodi eccessivamente lunghi ecc.) e comunque dovrà essere indicato, all'interno del veicolo ed in modo ben visibile, il recapito telefonico del proprietario.

7. I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato.

8. I possessori dei cani devono impedire che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

9. E' vietato ai proprietari di animali domestici di lasciare sul suolo pubblico le feci dei cani, con l'eccezione dei cani accompagnatori di persona prive della vista quando conducono la persona non vedente.

10. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di portare seco idonea attrezzatura per la rimozione delle feci dell'animale, nonché almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo.

Art. 76 – ACCALAPPIACANI

1. E' proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni con favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.

Art. 77 – CANI DA GUARDIA

1. I cani da guardia di case, giardini, orti e poderi dovranno essere custoditi in che non possano aggredire o mordere i passanti.

2. E' obbligatoria l'apposizione in luogo visibile di cartelli indicatori, relativi alla presenza di cani.

Art. 78 – DISTURBI DA PARTE DI ANIMALI

1. Negli abitati, è vietato tenere cani od altri animali che disturbino i vicini con latrati od altri rumori, ed in genere di tenere animali, anche domestici, che rechino disturbo o danno ai vicini.

2. Nei fabbricati condominiali è vietato far vagare incustoditi cani o gatti nei locali di uso

comune, come scale, cortili, terrazze, ecc. Dovrà inoltre evitarsi che in detti locali gli animali provvedano a soddisfare le naturali occorrenze.

3. E' fatto obbligo di evitare che i propri animali soddisfino bisogni corporali sui marciapiedi e sotto i portici.

Art. 79 – UCCELLI E ALTRA FAUNA

1. La pulizia delle gabbie degli uccelli e del loro abbeveramento devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi o davanzali sottoposti o sul suolo pubblico.

2. Salvo quanto dispone la normativa vigente in materia di tutela degli animali, è vietato, sul suolo pubblico od aperto al pubblico e lungo i corsi d'acqua, spargere cibo destinato ai colombi, ai gabbiani, alle anatre ed alle altre specie similari presenti sul territorio comunale nonché alle altre specie di fauna selvatica presente sul territorio.

Art. 80 – CIRCOLAZIONE DI QUADRUPEDI

1. Nel condurre in luoghi pubblici buoi, cavalli, muli, asini, ecc. isolati o in gruppo si dovrà provvedere ad assicurare che essi non possano arrecare danni ai passanti.

2. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione scritta dei competenti uffici comunali, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 81 – (*abrogato*)

CAPITOLO VIII

CAUTELE PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER GLI INCENDI

Art. 82 – PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in materia di inquinamento atmosferico è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In caso di cantieri con deposito di materiali in aree esterne, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione di polveri o similari.

2. Con riferimento alla normativa nazionale sugli impianti termici e i fumi (D.M. 37/2008 e D.P.R. 74/2013) gli impianti termici dovranno essere provvisti di apparecchiature atte ad evitare inquinamenti atmosferici dannosi alla salute pubblica ed altresì a diminuire eventuali molestie ai vicini.

Art. 83 – DEPOSITO E DETENZIONE DI MATERIALI CHE PRESENTANO PERICOLI DI SCOPPIO O INCENDIO

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza le prescritte autorizzazioni e senza rispettare le disposizioni di legge.

Art. 84 – SOSTANZE INFIAMMABILI PER USO DOMESTICO

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altre Autorità preposte.

Art. 84 bis – (abrogato)

Art. 85 – FUOCHI, FALO', SOLFANELLI

1. In conformità alle leggi speciali nonché all'art. 57 del T.U. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ed al relativo regolamento, sono vietati i fuochi ed i falò per le vie e piazze specialmente in prossimità di luoghi pubblici e privati nei quali siano depositate legna od altre materie accendibili od esplosive.

2. E' proibito gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico od aperti al pubblico, nelle zone boschive e vicinanze, oggetti in corso di accensione, o che possano provocare incendi.

3. Salvo quanto dispone in materia il Regolamento regionale 29.06.1999, n. 1, è consentito accendere fuochi o falò atti a bruciare materiale proveniente da operazioni di potatura, pulizia giardini e simili a condizione:

- che tali accensioni ed il relativo fumo non arrechino fastidio o molestia al vicinato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

- effettuazione nelle prime ore del mattino;

- condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);

- attuare ogni cautela, lasciando intorno al sito in oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;

- munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;

- per piccole quantità.

4. E' in ogni caso fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano presenti altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri: l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.

5. Le facoltà di cui al comma 3 cessano con l'emanazione da parte della Regione Liguria del decreto di "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi, durante il quale è categoricamente vietata l'accensione di fuochi per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità.

6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche; è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 86 – LEGNA E MATERIE SIMILI ACCATASTATE NEI CORTILI

1. Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili, legna o altro materiale di facile accensione, salvo le cautele da prescriversi secondo i casi.

2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 87 – PRESCRIZIONI PER DEPOSITI DI COMBUSTIBILI

1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, zolfo, catrame ed altre materie facilmente accendibili debbono essere separati da quelli in cui siano stabilite manifatture od officine con uso di fuoco. In detti locali non si può accendere né portare fuoco, né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Art. 88 – AUTORIMESSE PUBBLICHE

1. Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dagli organi competenti in materia.

Art. 89 – FIENO E PAGLIA

1. I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile debbono essere di solida costruzione. Il fieno e la paglia non vi potranno essere riposti umidi ed allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione.

Art. 90 – LOCALI IN CUI SI FA USO DEL FUOCO

1. Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso del fuoco deve essere provveduto di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il tetto.

Art. 91 – BOTTEGHE E LOCALI APERTI AL PUBBLICO

1. Operantemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere provvisto di cappa che sovrasti

tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.

Art. 92 – PULIZIA DEI CAMINI, FUCINE ECC.

1. Ogni anno, e comunque ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, fucine, forni e cucine di loro proprietà.

Art. 93 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. Per gli impianti di riscaldamento si prescrive la disciplina in materia di impianti termici e inquinamento atmosferico, che fa riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente) e alle norme regionali e locali.

Art. 94 – PRESCRIZIONI COMUNI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. In aggiunta a quanto disposto dal presente regolamento dovranno essere osservate le norme e le cautele prescritte dal comando dei vigili del fuoco a termini della legge 27 dicembre 1941 n.1570 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 95 – CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

1. Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione delle licenze di commercio se con previa presentazione ove occorra di un certificato prevenzione incendi di data recente dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

2. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza saranno subordinati alla preventiva visita di controllo che accerti l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi. La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è comunque obbligatoria in ogni caso di voltura della licenza, trasferimento dell'esercizio o nel caso in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco della provincia di Savona deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco.

Art. 96 – (abrogato)

CAPITOLO IX

MESTIERI E SERVIZI

Art. 97 – (abrogato)

Art. 98 – (abrogato)

Art. 99 – (abrogato)

Art. 100 – (abrogato)

Art. 101 – (abrogato)

Art. 102 – (abrogato)

Art. 103 – (abrogato)

CAPITOLO X

VENDITORI AMBULANTI

Art. 104 – ESERCIZIO DI VENDITA AMBULANTE AL MINUTO

1. Per esercitare la vendita ambulante, anche a domicilio, di qualsiasi merce, occorre che l'interessato, oltre alla licenza ed autorizzazioni richieste dalla legge, si provveda di regolare autorizzazione comunale.

Art. 105 – CARRETTI A MANO PER LA VENDITA AMBULANTE

1. La circolazione con veicoli a mano per spaccio di qualsiasi genere di merce è di massima vietata. Ad esclusivo giudizio della Civica Amministrazione potrà farsi eccezione a tale divieto mediante la concessione di speciali permessi scritti, con particolari condizioni stabilite sia per quanto concerne la durata sia per l'itinerario.

2. In ogni caso i veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Devono portare l'indicazione del casato e il recapito del titolare.

3. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

Art. 106 – (abrogato)

Art. 107 – DISTANZE DA OSSERVARE DAI VENDITORI AMBULANTI

1. La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata deve sempre avvenire:
 - I - ad una conveniente distanza dagli edifici pubblici e da quelli adibiti a usi collettivi;
 - II - ad una distanza di almeno trenta metri dai mercati o dalle botteghe ove è effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;
 - III - ad una distanza di almeno dieci metri dagli incroci delle strade.
2. Tali disposizioni non sono applicabili ai mercati settimanali che sono regolati a parte.

Art. 108 – SOSTE DEI VENDITORI AMBULANTI

1. I venditori ambulanti non possono sostare comunque nelle pubbliche vie o piazze se non per il tempo strettamente necessario a compiere gli atti di vendita. In ogni caso la sosta è consentita in accordo con quanto disposto dal vigente “Regolamento comunale per la gestione dei mercati e delle fiere”.

Art. 109 – DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

1. L'esercizio del commercio ambulante è consentito in accordo con quanto disposto dalla vigente legislazione in materia e con il vigente “Regolamento comunale per la gestione dei mercati e delle fiere”.

Art. 110 – DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1. L'esercizio del commercio ambulante con veicoli a trazione animale è vietato nelle zone residenziali. Potranno eccezionalmente essere accordati permessi scritti per tale genere di commercio in occasione di fiere o di mercati.

Art. 111 – COMPORTAMENTO DEI COMMERCianti

1. E' vietato ai venditori, sia fissi che ambulanti, di recare fastidio ai passanti od al vicinato allo scopo di esitare la loro merce.
2. I commercianti, sia fissi che ambulanti, devono, nell'esercizio della loro attività commerciale, usare tratto cortese con i clienti ed il pubblico in genere e devono il più possibile evitare alterchi e questioni.

CAPITOLO XI

MERCATI, FIERE, SAGRE

Art. 112 – POSTI AL MERCATO

1. In occasione di mercati, fiere e sagre, ciascun commerciante ambulante, osservate le disposizioni generali di polizia, non può prendere posto se non col permesso dell'Autorità municipale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della eventuale tassa determinata. La gestione e l'assegnazione dei posti è regolamentata dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei mercati e delle fiere".

Art. 113 – LIBERO TRANSITO

1. Nella disposizione degli automezzi, dei banchi e delle merci, deve lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli, e libero accesso alle case, botteghe e magazzini.

Art. 114 – LIBERA CIRCOLAZIONE

1. Nei mercati, fiere e sagre è vietato ambulare con mezzi che impediscano la libera circolazione.

CAPITOLO XII

CARTELLI INDICATORI, ISCRIZIONI E FACCIATE DI NEGOZI

Art. 115 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEI QUADRI

1. Chi intende collocare insegne, iscrizioni, facciate di negozi e simili deve fare riferimento al vigente "Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni", che stabilisce la procedura di richiesta di autorizzazione, la documentazione che deve contenere la domanda e le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei quadri.

Art. 116 – (*abrogato*)

Art. 117 – (*abrogato*)

Art. 118 – (*abrogato*)

CAPITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Per richiedere un'autorizzazione è necessario inviare una domanda scritta al Sindaco del Comune. La richiesta deve essere correttamente compilata, firmata e corredata da tutti i documenti richiesti specificati dal regolamento e dalla legge, inclusi eventuali marche da bollo se previste.

Art. 120 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'uso delle autorizzazioni non conforme alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, dà luogo, oltre che alla revoca dell'autorizzazione, anche alla contestazione della contravvenzione.

Art. 121 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni o leggi speciali, laddove non sia individuata una sanzione specifica, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni al presente regolamento vengono applicate le relative sanzioni amministrative del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ed è ammesso il pagamento entro 60 giorni misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.

4. Nel caso di mancato pagamento immediato, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 è il Sindaco.

Art. 122 – RIMESSA IN PRISTINO

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dai singoli articoli, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi. Qualora da una violazione consegua l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi, dovrà esserne fatta menzione sul verbale di accertamento o di contestazione della violazione; il ripristino deve avvenire entro 10 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. Quando l'interessato non esegue un suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra si provvede d'ufficio con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

Art. 123 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Indice

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2 – VIGILANZA.....	2
Art. 3 – (abrogato).....	3
Art. 4 – (abrogato).....	3
Art. 5 – (abrogato)	3
Art. 6 – (abrogato)	3
Art. 7 – (abrogato)	3
CAPITOLO II - STEMMA CIVICO.....	3
Art. 8 – USO DELLO STEMMA CIVICO.....	3
CAPITOLO III – OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI.....	3
Art. 9 – CONSERVAZIONE E DECORO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI.....	3
Art. 10 – ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI.....	5
Art. 11 – CURA DEGLI EDIFICI.....	5
Art. 12 – DEPOSITI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE.....	5
Art. 13 – CHIUSURA ED ILLUMINAZIONE DEGLI ACCESSI A PROPRIETA’ PRIVATA...5	
Art. 14 – (abrogato).....	5
CAPITOLO IV - NETTEZZA, DECORO, CONSERVAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO E LUOGHI PUBBLICI.....	6
Art. 15 – SUOLO E LUOGHI PUBBLICI.....	6
Art. 16 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
Art. 17 – RIFIUTI E DISCARICHE.....	6
Art. 18 – (abrogato).....	6
Art. 19 – PULIZIA E DECORO DEL SUOLO PUBBLICO.....	6
Art. 20 – (abrogato).....	7
Art. 21 – (abrogato).....	7
Art. 22 – RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLICI.....	7
Art. 23 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO A CARICO DEI CONCESSIONARI.....	7
Art. 24 – INNAFFIAMENTO DI VASI ORNAMENTALI, SBATTIMENTO DI TAPPETI E SIMILI.....	8
Art. 25 – PULIZIA DELLE VETRINE.....	8
Art. 26 – PORTICI, MARCIAPIEDI, CORTILI E SCALE.....	8
Art. 27 – SEGNALI PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	8
Art. 28 – LAVATURA DELLA BIANCHERIA E PANNI DA ASCIUGARE.....	9
Art. 29 – VIALI – PIAZZE – GIARDINI.....	9
Art. 30 – CARICO E SCARICO DI MERCE.....	9
Art. 31 – TRASPORTO DI MATERIALE SCOPERTO ALLA RINFUSA.....	10
Art. 32 – DEMOLIZIONI.....	10
Art. 33 – DIVIETO DI AFFISSIONI E SCRITTE IN LUOGHI PUBBLICI.....	10
Art. 34 – SEGNALI PER LAVORI DI DECORAZIONE.....	10

Art. 35 – GETTO DI OPUSCOLI.....	10
Art. 36 – LAVATURA E RIPARAZIONE DI VEICOLI.....	10
Art. 37 – (abrogato).....	11
Art. 38 – LAVORI ARTIGIANALI SU SUOLO PUBBLICO.....	11
Art. 39 – NATURALI OCCORRENZE.....	11
Art. 40 – DECENZA PERSONALE.....	11
Art. 41 – BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI.....	11
Art. 42 – ESERCIZIO DI BAGNI PUBBLICI.....	12
Art. 43 – VETRINE E NEGOZI.....	12
Art. 44 – UCCISIONE DI ANIMALI DA MACELLO.....	12
Art. 45 – BESTIE MACELLATE.....	12
Art. 46 – VASCHE, FONTANE, POZZI.....	12
Art. 47 – ODORI MOLESTI.....	12
Art. 47-bis – ACCATTONAGGIO E ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI.....	13

CAPITOLO V - TRANQUILLITA' E PUBBLICA QUIETE..... 13

Art. 48 – CHIUSURA DI PORTE E SARACINESCHE.....	13
Art. 49 –SUONATORI AMBULANTI E SIMILI.....	13
Art. 50 – USO DI MEGAFONI E ALTOPARLANTI.....	14
Art. 51 – CARICO E SCARICO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE.....	14
Art. 52 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE E SILENZIATORI.....	14
Art. 53 – IMPRESE, ARTI, MESTIERI, INDUSTRIE.....	14
Art. 54 – (abrogato).....	15
Art. 55 – (abrogato).....	15
Art. 56 – RUMORI NELLE PRIVATE ABITAZIONI.....	15
Art. 57 – RUMORI NOTTURNI.....	15
Art. 58 – SCHIAMAZZI, CLAMORI, ABUSI DI STRUMENTI SONORI.....	16
Art. 59 – GRIDA DI RIVENDITORI.....	16
Art. 60 – INGIUSTO DISTURBO O FASTIDIO.....	16
Art. 61 – USO DELLE CAMPANE DELLE CHIESE.....	16
Art. 62 – RADIOLINE PORTATILI.....	16

CAPITOLO VI - SICUREZZA E SALUBRITA' PUBBLICA.....17

Art. 63 – CUSTODIA DEI BAMBINI.....	17
Art. 64 – ROULOTTES ED AMBULANTI.....	17
Art. 65 – RECINZIONI CON FILO SPINATO.....	17
Art. 66 – RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.....	17
Art. 67 – TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI E PERICOLOSI.....	17
Art. 68 – DIVIETO DI INNALZARE O CALARE MOBILI O SIMILI DALL'ALTO.....	17
Art. 69 – (abrogato).....	18
Art. 70 – (abrogato).....	18
Art. 71 – (abrogato).....	18
Art. 72 – STRUMENTI DA TAGLIO. PRECAUZIONI.....	18
Art. 73 – ESPOSIZIONI DI MERCI SUL SUOLO PUBBLICO. OGGETTI PERICOLOSI.....	18

CAPITOLO VII - GLI ANIMALI NEI CENTRI URBANI.....18

Art. 74 – ANIMALI DA CORTILE.....	18
Art. 75 – CIRCOLAZIONE DEI CANI.....	18
Art. 76 – ACCALAPPIACANI.....	19
Art. 77 – CANI DA GUARDIA.....	19
Art. 78 – DISTURBI DA PARTE DI ANIMALI.....	19
Art. 79 – UCCELLI E ALTRA FAUNA.....	20
Art. 80 – CIRCOLAZIONE DI QUADRUPEDI.....	20
Art. 81 – (abrogato).....	20

CAPITOLO VIII - CAUTELE PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER GLI INCENDI.....20

Art. 82 – PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	20
Art. 83 – DEPOSITO E DETENZIONE DI MATERIALI CHE PRESENTANO PERICOLI DI SCOPPIO O INCENDIO.....	21
Art. 84 – SOSTANZE INFIAMMABILI PER USO DOMESTICO.....	21
Art. 84-bis – (abrogato).....	21
Art. 85 – FUOCHI, FALO', SOLFANELLI.....	21
Art. 86 – LEGNA E MATERIE SIMILI ACCATASTATE NEI CORTILI.....	22
Art. 87 – PRESCRIZIONI PER DEPOSITI DI COMBUSTIBILI.....	22
Art. 88 – AUTORIMESSE PUBBLICHE.....	22
Art. 89 – FIENO E PAGLIA.....	22
Art. 90 – LOCALI IN CUI SI FA USO DEL FUOCO.....	22
Art. 91 – BOTTEGHE E LOCALI APERTI AL PUBBLICO.....	22
Art. 92 – PULIZIA DEI CAMINI, FUCINE ECC.....	23
Art. 93 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.....	23
Art. 94 – PRESCRIZIONI COMUNI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.....	23
Art. 95 – CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.....	23
Art. 96 – (abrogato).....	23

CAPITOLO IX - MESTIERI E SERVIZI.....23

Art. 97 – (abrogato).....	24
Art. 98 – (abrogato).....	24
Art. 99 – (abrogato).....	24
Art. 100 – (abrogato).....	24
Art. 101 – (abrogato).....	24
Art. 102 – (abrogato).....	24
Art. 103 – (abrogato).....	24

CAPITOLO X - VENDITORI AMBULANTI.....24

Art. 104 – ESERCIZIO DI VENDITA AMBULANTE AL MINUTO.....	24
Art. 105 – CARRETTI A MANO PER LA VENDITA AMBULANTE.....	24
Art. 106 – (abrogato).....	25
Art. 107 – DISTANZE DA OSSERVARE DAI VENDITORI AMBULANTI.....	25
Art. 108 – SOSTE DEI VENDITORI AMBULANTI.....	25

Art. 109 – DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE.....	25
Art. 110 – DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.	25
Art. 111 – COMPORTAMENTO DEI COMMERCianti.....	25
CAPITOLO XI - MERCATI, FIERE, SAGRE.....	26
Art. 112 – POSTI AL MERCATO.....	26
Art. 113 – LIBERO TRANSITO.....	26
Art. 114 – LIBERA CIRCOLAZIONE.....	26
CAPITOLO XII - CARTELLI INDICATORI, ISCRIZIONI E FACCIADE DI NEGOZI.....	26
Art. 115 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEI QUADRI.....	26
Art. 116 – (abrogato).....	26
Art. 117 – (abrogato).....	26
Art. 118 – (abrogato).....	26
CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 119 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	27
Art. 120 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	27
Art. 121 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	27
Art. 122 – RIMESSA IN PRISTINO.....	27
Art. 123 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	28
Indice.....	29